

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE AD ACQUISTARE E DISPORRE DI AZIONI PROPRIE.

"Signori Azionisti,

proponiamo di assumere una delibera ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, con la conseguente facoltà di disporre delle stesse.

Riassumiamo brevemente le motivazioni:

- oltre il 93% della Società è posseduto da un unico azionista il quale potrebbe ritenere preferibile che sia la stessa Società ad acquistare dagli azionisti di minoranza le proprie azioni.
- lo stesso azionista di maggioranza potrebbe essere interessato a monetizzare parte della propria partecipazione.

L'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, è richiesta per un periodo di diciotto mesi, a far tempo dal giorno stesso dell'Assemblea, per n. 14.000.000 massimo di azioni IPI e comunque per un numero non superiore ad un quinto delle azioni costituenti il capitale sociale; il corrispettivo che verrà corrisposto dovrà essere ricompreso tra un minimo di € 0,50 e un massimo di € 1,90 per azione. La Società costituirà una riserva indisponibile, denominata "Riserva per azioni proprie in portafoglio", dell'importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un corrispondente importo dalla riserva "Utili portati a nuovo" e, per la parte restante, dalla "Riserva Straordinaria" risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2009, ultimo approvato.

L'acquisto potrà avvenire mediante compravendita diretta oppure per il tramite di intermediari autorizzati.

Non è al momento prevista l'alienazione delle azioni eventualmente acquistate, così come il loro eventuale annullamento. Vi chiediamo comunque di autorizzare la cessione delle azioni ad un prezzo non inferiore al prezzo medio di acquisto.

Tutto ciò premesso, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di IPI S.p.A.:

- udite le proposte del Consiglio di Amministrazione*
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale*
- avendo presenti le disposizioni degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile,*

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, per diciotto mesi a far tempo dalla data odierna, l'acquisto di azioni IPI come segue:

- potranno essere acquistate massime n. 14.000.000 azioni IPI e comunque per un numero non superiore ad un quinto delle azioni costituenti il capitale sociale; il corrispettivo che verrà corrisposto dovrà essere ricompreso tra un minimo di € 0,50 e un massimo di € 1,90 per azione. La Società costituirà una riserva indisponibile, denominata “Riserva per azioni proprie in portafoglio”, dell'importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un corrispondente importo dalla riserva “Utile portato a nuovo” e, per la parte restante, dalla “Riserva Straordinaria “ risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2009, ultimo approvato.*
- l'operazione potrà essere effettuata in una o più volte mediante compravendita diretta o per il tramite di intermediari autorizzati.*

2. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, la disposizione delle azioni proprie acquistate per la vendita - anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati - in una o più volte ad un prezzo non inferiore al prezzo medio di acquisto.*
3. *di stabilire che, in caso di alienazione delle azioni proprie, la riserva indisponibile costituita ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma del Codice Civile "Riserva per azioni proprie in portafoglio", riconfluisca nella riserva di provenienza per essere eventualmente utilizzata per eventuali successivi acquisti".*

Torino, 12 marzo 2010